

UNA STORIA DI QUOTIDIANA MALAGESTIONE

IL FONDO FIORENZO CASELLA E I DIRITTI VIOLATI

IL QUADRO STORICO-NORMATIVO

1958

1

3 apr 1958

Istituzione del **Fondo Casella** con atto notarile a seguito di un accordo collettivo stipulato fra le organizzazioni dei datori di lavoro del settore dell'editoria quotidiana e quelle dei lavoratori poligrafici dello stesso settore

Finalità del Fondo

[...] "procedere ad un **pensionamento integrativo** dell'assicurazione generale obbligatoria" a beneficio del personale poligrafico dipendente" [...]

Strumenti di funzionamento

[...] "**le aziende** editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa **si impegnano di provvedere al versamento di un contributo**" quantificato sulla base delle "retribuzioni corrisposte agli impiegati ed agli operai" [...]

1962

2

2 gen 1962

Emanazione del **Decreto del Presidente della Repubblica** n° 1158, pubblicato sul supplemento ordinario n° 2 alla Gazzetta Ufficiale n° 205 del 14 agosto 1962 (allegato 2), che recepisce il Fondo Casella **all'interno dell'ordinamento statale** rendendo

1 obbligatoria l'iscrizione per tutti i lavoratori ai quali viene applicato il CCNL **2** e quindi **garantita** dall'art. 38 comma 4 della Costituzione dove **si parla di enti integrati**.



Giovanni Gronchi, Presidente della Repubblica

Aspetti rilevanti

Assunzione da parte del Fondo del compito di provvedere alla **gestione delle contribuzioni** necessarie e alla **costituzione dei relativi capitali di copertura**.

Per quanto sopra, **la natura** del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani 'Firenzo Casella' è indubbiamente quella di un **Fondo integrativo** della pensione **INPS** ad adesione e contribuzione **obbligatorie**

1981

21 apr 1993


Emanazione del **decreto lgs. n. 124** (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) in attuazione della legge-delega 421/1992

Effetto

Il Fondo Casella viene inserito nell'elenco dei fondi "**preesistenti**" in quanto istituito prima del 15/11/1992, data di entrata in vigore della legge-delega 421/1992 che ha prodotto il decreto lgs. 124/1993

1993

4



Scopo

Tamponare la **crisi del settore** legata all'introduzione delle nuove tecnologie **concedendo alle Aziende contribuiti** sulla carta e **prestiti a tasso agevolato** per gli investimenti

Effetto

Ricorso a **raffica** a dichiarazioni **di stato di crisi** da parte delle Aziende con **conseguente espulsione di forza lavoro** attraverso il sistematico ricorso ai **prepensionamenti**

Conseguenze

Svuotamento progressivo della categoria, **crollo del monte-salari** e dei relativi contribuiti, **inversione del rapporto attivi/pensionati**

6 ago 1981

Pubblicazione in G.U. n. 215 della **legge 416** (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria)



1995

5

1 gen 1995

A seguito della **riforma-Dini** della previdenza complementare **il Fondo Casella passa dal regime a ripartizione a quello a capitalizzazione individuale**, scelta "**dettata dall'esigenza di porre rimedio alla rilevante situazione di squilibrio attuariale che interessava il Fondo**" (vedi relazione Presidente f.f. Covip Balzani in audizione del 13 marzo 2025 presso la Commissione parlamentare presieduta dal sen. Alberto Bagnai; allegato n. 3)

Effetto

I contribuiti versati nei conti individuali – per definizione **intoccabili** se non a fini di investimento in modo da generare una rendita finalizzata all'incremento degli stessi – **vengono impropriamente dirottati** al pagamento delle prestazioni "**mantenendo, di fatto, il sistema di finanziamento a ripartizione per entrambe le gestioni**" (relazione Presidente f.f. Balzani, audizione del 13 marzo 2025)



6

22 dic 1995

Emanazione dell'apposito decreto del **Ministero del Lavoro** che – prendendo atto in tutta evidenza di un *“rilevante squilibrio tecnico-attuariale”* determinatosi nell'amministrazione del Fondo Casella – lo ammette allo **speciale regime di deroga previsto dal decreto lgs. n. 124/1993** per le forme pensionistiche complementari **operanti** in via prevalente **secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione** e all'epoca caratterizzate da rilevanti squilibri tecnico-attuariali

Effetto

Conferimento di **particolari poteri alle Fonti istitutive** in riferimento a finanziamento, erogazione delle prestazioni, governance, fra cui il potere di apportare modifiche allo statuto o di **nominare direttamente gli organi del Fondo** (vedi relazione Presidente f.f. Covip, Francesca Balzani, in audizione del 13 marzo 2025)

Riduzione dei poteri di intervento della Covip sull'operato degli organi amministrativi del Fondo (il regime di deroga vincola fra l'altro questi ultimi alla presentazione del bilancio soltanto ogni 5 anni, ridotti a un anno nel caso di squilibri tecnico-attuariali), di fatto **limitati ad un'opera di vigilanza** dei cui risultati **viene puntualmente informato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** al quale spetta la **valutazione** della situazione delle forme pensionistiche ammesse al regime derogatorio (vedi subito sotto gli effetti del decreto 252/2005)

I MINISTRI DEL LAVORO DAL 2005 A OGGI



Roberto Maroni
dal 2001 al 2006 (Governo Berlusconi II)



Cesare Damiano
dal 2006 al 2008 (Prodi II)



Maurizio Sacconi
dal 2008 al 2011 (Berlusconi IV)



Elsa Fornero
dal 2011 al 2013 (Monti)



Enrico Giovannini
dal 2013 al 2014 (Letta)



Giuliano Poletti
dal 2014 al 2018 (Renzi e Gentiloni)



Luigi Di Maio
dal 2018 al 2019 (Conte I)



Nunzia Catalfo
dal 2019 al 2021 (Conte II)



Andrea Orlando
dal 2021 al 2022 (Draghi)



Marina Elvira Calderone
dal 2022, attualmente in carica (Meloni)

2005

7

5 dic 2005

Emanazione del **decreto lgs. 252** (Disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti di previdenza pensionistici complementari del sistema obbligatorio)

Effetto

Progressivo allineamento dei fondi "preesistenti" alla nuova disciplina di settore che per il Casella **si limiterà alla presentazione a Covip** di una istanza per la **concessione della "personalità giuridica"** (vedi sotto alla data 22 ottobre 2009)

Periodica valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art. 20, comma 8) della situazione complessiva delle forme pensionistiche ammesse al regime derogatorio (quindi anche **del Fondo Casella**)

Aspetti rilevanti

All'art. 1, comma 2, il testo del decreto recita: **“L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria”**, da cui è logico dedurre che il Fondo Casella, trattandosi di un **Fondo integrativo** della pensione INPS – quindi **non complementare – ad adesione obbligatoria**, non rientri nella tipologia delle forme pensionistiche disciplinate dal decreto 252/2005

8

22 ott 2009

La Covip, accogliendo l'istanza del Fondo Casella, gli conferisce la forma di **“soggetto con personalità giuridica”** iscrivendolo all'Albo dei Fondi pensione preesistenti – Sezione speciale col numero 1041

Condizione per la concessione

[...] **“il patrimonio risulti adeguato** alla realizzazione dello scopo” (DPR 361/2000) [...]

Effetto

Acquisizione da parte del Fondo di un'“autonomia patrimoniale perfetta”, cioè **in caso di contenzioso** l'ente (il Fondo Casella) **risponde col proprio patrimonio** e non con quello delle persone fisiche che lo amministrano

2025



ASSOCIAZIONE
STAMPATORI
ITALIANI
GIORNALI

CGIL



CISL

Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori



Nel corso degli anni, man mano che il quadro economico peggiorava, venivano presi **provvedimenti-tampone**

sterilizzazione della perequazione


dipendenza dall'ISEE delle pensioni di reversibilità

azzeramento dei dirigenti e riduzione del personale impiegato nella sede del Fondo

"tassazione" della gestione delle pratiche dei lavoratori attivi

innalzamento progressivo della **quota** del monte-salari versata al Fondo dalle Aziende, alcune delle quali peraltro uscivano dalla FIEG per evitare di continuare a pagarla (il Gruppo Caltagirone il caso più clamoroso, ma ormai si sta palesando una tendenza generalizzata): il **2% del 1958** ha subito incrementi nel corso del tempo fino ad arrivare al **25,05% nel 2010** (attualmente è del 23,45%)

L'aumento percentuale delle quote versate al Fondo Casella



Tutte **misure tardive e insufficienti**, non potendo prevedere le proiezioni attuariali l'aumento del numero di pensionati rispetto ai lavoratori attivi: nel 2002 si ipotizzava una popolazione stabile di 7.000 addetti a partire dal 2007 e pareggio di bilancio raggiunto nel 2009-2010, ma nel 2008 il numero degli attivi era già sceso a 6.652; nuova proiezione attuariale sulla base di 6.550 addetti nel 2009,

ma alla fine di quell'anno il numero degli addetti era sceso a 6.295; ulteriore proiezione sulla base di 6.000 attivi stabili e raggiungimento dell'equilibrio tecnico-finanziario entro il 2053 (45 anni!), ma nel 2010 il numero degli attivi era già sceso a 5.915; altra proiezione sulla base di 5.600 attivi nel 2012 stabili fino al 2034 con ipotesi di pareggio di bilancio al 2027 ma alla fine del

2012 gli attivi erano scesi a 5.065; nuova previsione di 4.700 addetti dal 2014, quando saranno 4.135... e così via, fino ai 1.700 lavoratori attivi attuali (dati tratti dalle relazioni annuali del Fondo).

Contemporaneamente veniva **disMESSO il patrimonio immobiliare**, ridotto ormai al solo palazzo romano sede del Fondo stesso.

2013

28 giugno

Emanazione del **decreto lgs. 76** che integra il decreto lgs. 252/2005 **autorizzando le fonti istitutive a rideterminare la disciplina**, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future

Effetto

Dal 1° gennaio 2014 la **quota a ripartizione** delle prestazioni pensionistiche veniva **decurtata del 25%** a titolo di "**contributo di solidarietà**"; dal 1° febbraio 2015 la decurtazione lievitava al **50%**; dal 1° gennaio 2018 al **70%** e infine, dal 1° luglio 2018 all'**88%**, tuttora applicata

2020

18 novembre

La **Covip** dispone lo **scioglimento degli organi** amministrativo e di controllo del Fondo Casella nominando un **commissario straordinario**. L'amministrazione straordinaria è stata poi **prorogata negli anni successivi** ed è tuttora operativa

2024

2 dicembre

Viene firmata la bozza di **accordo fra le Fonti istitutive** che prevede la **liquidazione del Fondo Casella** con il passaggio degli attivi al Fondo dei grafici **Byblos** (per i dettagli si rimanda al testo integrale dell'accordo, allegato 1)

2025

13 marzo

Audizione Covip alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, presieduta dal **senatore Alberto Bagnai**, relatrice la Presidente f.f. della Covip **Francesca Balzani**

Il Coordinamento Nazionale Fondo Previdenza Quotidiani "Firenze Casella", ritenendo che

Né i **pensionati** né i **lavoratori** attivi **abbiano responsabilità alcuna** nella determinazione della situazione di squilibrio tecnico-attuariale in cui il Fondo Casella è scivolato nell'arco di almeno 40 anni



Che i lavoratori abbiano fornito un **contributo "riflesso"** al finanziamento del Fondo Casella attraverso **sostanziali rinunce retributive e normative** in sede di rinnovo del CCNL di settore e, **dal 1° gennaio 1991**, anche un **contributo diretto** calcolato in percentuale sulla propria retribuzione



Che i **pensionati**, durante la loro vita lavorativa abbiano contribuito con i loro versamenti a pagare le prestazioni ai colleghi che li avevano preceduti, con il **taglio delle prestazioni in vigore dal 2014** abbiano dato e stiano tuttora dando un **contributo fondamentale alla sopravvivenza**, sia pure temporanea, del Fondo Casella, tanto che dopo decenni di conto economico negativo **nel 2019** si è registrata un'inversione di tendenza, con un **saldo attivo** sia del conto economico, sia delle tre gestioni: ripartizione, capitalizzazione, TFR. Per ammissione della Presidente f.f. Balzani all'audizione COVIP, **il Fondo Casella non è in default**, avendo in pancia **56.000.000** di euro fra le due gestioni a ripartizione e a capitalizzazione, più **10.000.000** di euro circa in immobili, più **27.000.000** di euro dell'intoccabile gestione TFR

Ritenendo che **le colpe** del determinarsi della situazione di squilibrio **siano da ascrivere**

In primo luogo **alle Fonti istitutive** in quanto:
1 gli amministratori di loro esclusiva emanazione **hanno mancato al loro compito** lasciando degenerare una situazione il cui trend era prevedibile fin dal 1995, quando il Fondo Casella è stato ammesso al regime derogatorio proprio per gli squilibri tecnico-attuariali che evidenziava
2 le Fonti istitutive **volutamente non abbiano mai messo in discussione la legge 416/81** per opportunismo in quanto strumento per il perseguimento delle rispettive finalità utilitaristiche: **la Fieg per trarre vantaggio dai sussidi governativi e ristrutturare le proprie aziende a costo zero, il sindacato per assorbire senza traumi la inevitabile tensione sociale** derivante dai prevedibili licenziamenti causati dalla crisi di settore
3 l'istanza di **concessione** al Fondo Casella **della "personalità giuridica"**, accolta **da Covip** nel 2009, ha di fatto **reso immune da possibili rivalse degli iscritti** il patrimonio personale degli amministratori con **coinvolgimento diretto della Fieg** nella figura del suo presidente, carica ricoperta anche nel CdA del Casella, dimostrando ancora una volta le finalità utilitaristiche del loro operato

In secondo luogo **a Covip** in quanto:



COVIP

l'esenzione da responsabilità esecutive in virtù del regime di deroga, che limitava gli obblighi di sua competenza a relazionare periodicamente sulla situazione del Fondo al Ministero del Lavoro, **non le precludeva** tuttavia **l'esercizio di forme di pressione incisive e cogenti sulle Fonti istitutive**; limitandosi all'espletamento burocratico dei propri compiti istituzionali di vigilanza che non ha sortito effetti apprezzabili. A dimostrazione basti citare **il caso del rigetto** della decisione presa nel 2019 dalle Fonti istitutive di portare **all'88% il "contributo di solidarietà"** sulla quota a ripartizione delle prestazioni, ritenuta insufficiente a garantire "la sussistenza delle condizioni di effettiva sostenibilità prospettica della forma pensionistica", **completamente ignorato dal Fondo** che continua tuttora ad applicare il provvedimento. Tale **atteggiamento di deresponsabilizzazione**, fatta eccezione per il solo caso del giudizio di adeguatezza espresso in merito al patrimonio del Fondo che ha consentito l'accoglimento dell'istanza di

concessione della "personalità giuridica", **si è evidenziato in tutta chiarezza** nel corso dell'audizione del 13 marzo 2025 alla Commissione Bagnai, **quando la Presidente f.f. Balzani ha dichiarato** espressamente che l'avallo dell'accordo di autoliquidazione del 2 dicembre **esula dalle competenze di Covip** rimettendone il parere al **Ministero del Lavoro**, così **contraddicendo** apertamente **quanto sostenuto dal sindacato**, che cioè l'accordo sarebbe diventato operativo solo dopo la ratifica della Covip

In terzo luogo **al Ministero del Lavoro**, di cui il Casella era un "sorvegliato speciale" (relazione Presidente f.f. Balzani) in quanto:



non si è mai occupato del problema intervenendo nel merito per tentare una via d'uscita strutturale dalla situazione di squilibrio, **nonostante le ripetute smentite delle proiezioni attuariali** dovute alla fallace previsione del numero dei prepensionamenti

Ritenendo che

la **soluzione strutturale** dello squilibrio tecnico-attuariale fosse **da ricercare** e realizzare nel momento stesso in cui tali squilibri si erano evidenziati, cioè **nel 1995**, contestualmente all'ammissione del Fondo Casella al **regime di deroga al decreto lgs. 124/1993**,

provvedimento assunto proprio in ragione di tale squilibrio, e che essa potesse risiedere nella **sostituzione del "previgente sistema a prestazione definita"** con "l'assetto **a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale**", secondo modalità e

criteri da definire e concordare, sull'esempio di quanto avvenuto per il **Fondo Mario Negri** per i dirigenti del terziario, che presenta molte caratteristiche comuni con il Fondo Casella (vedi relazione Covip per l'anno 2011, pp. 163-164, allegato 5)

Il Coordinamento Nazionale Fondo Previdenza Quotidiani "Fiorenzo Casella", **si batte per**

1 La sospensione immediata della procedura di applicazione **della bozza di accordo** firmata dalle fonti istitutive il 2 dicembre 2024 in modo da sottrarre la ricerca e la gestione della soluzione ai principali responsabili della situazione di squilibrio attuale, in quanto **quella proposta dall'accordo è gravemente penalizzante per pensionati, lavoratori attivi e tutti coloro** che in tempi diversi della loro carriera lavorativa hanno

versato anche un solo centesimo al Fondo Casella, senza alcuna distinzione, soggetti **ai quali i firmatari dell'accordo non offrono alcuna garanzia** di affidabilità

2 Il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché trovino all'interno delle proprie prerogative e competenze una **soluzione al problema del "Fondo Casella"**

E, prendendo atto che

[...] il saldo della gestione previdenziale (dato dalla differenza tra i contributi incassati e i pagamenti per le prestazioni), pur migliorato a seguito degli interventi effettuati sulle aliquote contributive e sulle prestazioni dalle Parti istitutive, alla luce delle elaborazioni effettuate dalla gestione commissariale, non è in grado di ricostituire i capitali necessari a ripianare il disavanzo tecnico-attuariale del Fondo" [...]

(relazione Francesca Balzani, 13 marzo 2025)



Propone

La **conversione totale del monte contributivo** residuo dal regime a ripartizione a quello a **capitalizzazione**, affidandone la gestione al commissario straordinario perché ne definisca le modalità di applicazione improntandole ai criteri di "equità e ragionevolezza" ai quali fa riferimento anche la bozza di accordo del 2 dicembre. Sempre alla luce del diritto alla salvaguardia totale dei soldi versati **tutelati dall'art 38 della Costituzione, comma 4.**

Il **richiamo alle Aziende** aderenti a Fieg e Asig **perché onorino gli impegni di contribuzione obbligatoria** previsti dallo statuto del "Fondo Casella", alla luce del citato diritto.

Lo scioglimento del "Fondo Casella" e la **confluenza nell'Inps** degli iscritti, pensionati e attivi, compresi **i dipendenti occupati nella sede del Fondo** a Roma, in quanto, **per sua natura**, il "Fondo Casella", **integrativo** e ad adesione **obbligatoria**, è classificabile come **secondo pilastro previdenziale**, sulla scorta di quanto già avvenuto in anni recenti per l'Inpgi, il Fondo di previdenza obbligatoria dei giornalisti